



# COMUNE DI BOTRICELLO

( PROV. DI CATANZARO )

**UFFICIO DEL SINDACO**  
Via Nazionale, n. 365 – C.A.P. 88070

**ORDINANZA N. 21 DEL 7-5-2019**

## **TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO** (Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14)

### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale "si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città";

**Visto** l'art.50, comma 5 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, come novellato dall'art.8, comma 1, del citato D.L. n.14/2017, in forza del quale il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, "...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ...";

**Visti**, altresì, l'art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) del summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall' art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché l'art. 10 (Divieto di accesso) del medesimo decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

**Rilevato** che.

- sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, evidenziate dalla nota emessa dalla Prefettura di Catanzaro in data 10/04/2019 con la quale si invita, affinché, nell'ambito delle proprie competenze, possano essere prese iniziative volte ad incidere sul fenomeno delinquenziale;
- tali situazioni si sono verificate in prossimità delle scuole;
- tali accadimenti sono determinati da comportamenti come il bivacco, e lo stazionamento presso luoghi sensibili;

**Considerato** che tali comportamenti:

- determinano un senso di insicurezza per i cittadini, scoraggiano l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività;
- pregiudicano, in caso di assembramenti di più persone, la quiete e la tranquillità quando anche aggravati dall'uso di bevande alcoliche;
- comportano precarie condizioni di nettezza delle aree interessate e delle relative pertinenze, causando alterazioni del decoro urbano, con l'aggravante del consumo di alimenti e bevande alcoliche con correlati problemi di carattere igienico e sanitario;
- creano situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono, sovente, dei contenitori delle bevande che vengono poi utilizzati, a volte, come strumenti atti ad offendere, specialmente in situazioni

di ubriachezza che altresì facilitano condotte offensive della pubblica decenza, delle tranquillità e della sicurezza cittadina;

**Ritenuto** di intervenire in materia al fine di contrastare le condotte sopra indicate a tutela della sicurezza urbana, dell'igiene e della sanità pubblica;

### **ORDINA**

**È vietato, in tutto il territorio comunale:**

1. di sostare o bivaccare temporaneamente o permanentemente nei seguenti luoghi e loro pertinenze:
  - in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze e, comunque, ad una distanza di 100 metri da una eventuale recinzione o, in mancanza, del muro perimetrale o di altra struttura di delimitazione, delle scuole di ogni ordine e grado;
  - all'interno dei giardini pubblici;
  - in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze di attività commerciali e pubblici esercizi;
2. di detenere od utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili ed arredi urbano;
3. di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio, anche molesta ed insistente, di chiedere denaro od altra utilità economica.

### **AVVERTE**

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- I proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
- l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l'allontanamento del trasgressore così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20/2/2017, n. 14, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della repubblica.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e la trasmissione, alla Prefettura di Catanzaro e, per quanto di rispettiva competenza, alla Stazione Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale.



IL SINDACO  
Dr. Michelangelo CIURLEO